



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Al Comune di Rovolon
rovolon.pd@cert.ip-veneto.net

Alla Commissione per il patrimonio culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

e, p.c.
Alla Prefettura di PADOVA
Ufficio territoriale del Governo
protocollo.prefpd@pec.interno.it

Data, Prot. (vedi segnatura in testa al foglio)
Classifica 34.43.01/2274/2022

Risposta al foglio n. 0000554 del 20-01-2022
Rif. ingresso n. 0001719 del 21-01-2022

OGGETTO: **Rovolon (PD)**

Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 14 e s.m.i.

Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/1990, in data **21 febbraio 2022** alle ore **16,00** presso la Sede Municipale del Comune di Rovolon, sita in Piazza G.Marconi, 1 - Località Bastia di rovolon (PD) - Sala Giunta, Piano 2°

Ditta: Comune di Rovolon

Lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale nella Zona del centro di Bastia e per la messa in sicurezza del traffico veicolare antistante la scuola materna parrocchiale "S. Antonio" – tombinamento tratto Fossona Nina

Vincolo: art. 142, co. 1 lett. c) [Scolo Nina o Fossona] del D.Lgs. 42/2004

CdS_pae_par_S

CON RIFERIMENTO alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'intervento in oggetto rubricato, inoltrata dal Comune di Rovolon con nota prot. 0000554 del 20-01-2022, qui pervenuta in data 20-01-2022 e assunta agli atti con prot. n. 0001719 del 21-01-2022, prevista per il giorno **21 febbraio 2022** presso la sede indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d), come modificato con D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

CONSIDERATA l'impossibilità della scrivente di partecipare alla seduta in oggetto, visto l'orario della convocazione in presenza del tutto inconciliabile con pregressi e concomitanti impegni istituzionali; stante, altresì, la scelta di non prevedere una modalità di intervento interamente telematica, come prassi prevista dal medesimo art. 14-ter, co. 1, indicando nella citata nota di convocazione l'obbligo di rendere la propria determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza entro la data fissata per la riunione in modalità sincrona e simultanea;

PRESO ATTO che dall'esame della documentazione allegata e della relazione paesaggistica in particolare si desume che l'intervento in oggetto risulta ricadente in area sottoposta a vincolo ai sensi D.Lgs. 42/2004, art.142 co. 1, lettera c) [Scolo Nina o Fossona]

ESAMINATE le integrazioni richieste dalla scrivente con nota prot. n. 2060 del 24-01-2022, pervenute il 26-01-2022 ed acquisite agli atti con prot. n. 2473 del 27-01-2022;

PREMESSO CHE:

- con nota n. 4514 del 01-06-2021, successivamente integrata dalla trasmissione 4914 del 11-06-2021, codesto Comune sottoponeva alla valutazione della scrivente l'originaria ipotesi per i lavori in oggetto;
- con comunicazione ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90 n. 19837 del 28-06-2021, la scrivente esprimeva le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, indicando le modifiche necessarie per il raggiungimento della compatibilità dell'intervento ossia "...la salvaguardia sostanziale e percettiva del corso d'acqua di valenza storico-testimoniale, oltre che paesaggistica, elemento generatore della tutela su cui si fonda il presente procedimento";



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

- in seguito all'invio di osservazioni con nota 5678 del 07-07-2021, assunte agli atti con n. 20768 del 07-07-2021, la Soprintendenza riteneva le stesse non accoglibili e con la nota n. 22065 del 16-07-2021 invitava il Comune di Rovolon alla chiusura negativa del procedimento, formalizzata in seguito con il provvedimento del 16-09-2021; venivano, contestualmente, ribadite le indicazioni già rese con la nota n. 19837 del 28-06-2021.

Premesso, inoltre, che:

- con nota 6501 del 04-08-2021 veniva trasmessa, dal Comune di Rovolon, nuova proposta progettuale inerente l'intervento in oggetto emarginato;

- con la comunicazione n. 29121 del 16-09-2021 questa Soprintendenza esprimeva le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e ribadiva

che “...in relazione alle finalità esclusivamente viabilistiche del progetto, le stesse debbano auspicabilmente attuarsi al di fuori dello sviluppo del corso d'acqua, in termini “speculari” rispetto alle opere ora previste e quindi agendo sulle aree poste ad ovest dell'asse viario laddove eventuali trasformazioni possono avvenire sotto un profilo di maggiore compatibilità rispetto al regime di tutela esistente”;

- con nota 33633 del 21-10-2021 questo Ufficio riscontrava le osservazioni pervenute, ribadendo nel merito le valutazioni ostative pronunciate e rappresentando come il progetto aggiornato, pur prevedendo una contenuta riduzione del tratto di tombinamento del corso d'acqua oggetto di tutela, non evidenziasse un sostanziale mutamento di approccio in relazione alle sottrattive trasformazioni dello stesso, invitando, pertanto, l'Amministrazione procedente a chiudere negativamente il procedimento avviato;

CONSIDERATI, per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela paesaggistica, l'esito dell'istruttoria esperita dal funzionario incaricato;

QUESTA SOPRINTENDENZA COMUNICA

Tutela paesaggistica:

La nuova proposta progettuale, che ripropone con immutato approccio la proposta di tombinare un significativo tratto (pari a circa 60 m) del corso d'acqua oggetto di tutela per realizzare un'area asfaltata da destinarsi a parcheggio, non supera in alcun modo le criticità di natura paesaggistica e percettiva che la scrivente ha ampiamente descritto e motivato nei precedenti pareri rilasciati.

Di fatto, il progetto agisce con le modalità già impiegate, interessando un tratto del corso d'acqua con elevato significato, posto in diretta relazione con le emergenze architettoniche già in precedenza segnalate e caposaldo dei rapporti storico-paesaggistici e delle vicende insediative del centro abitato di Bastia. La nuova proposta, che persevera nell'obiettivo di obliterare una porzione consistente dello Scolo tutelato per far luogo a 20 posti auto, mira a riproporre l'andamento del tratto tombinato mediante l'inserimento di elementi superficiali (quali pavimentazioni, punti luce ed essenze vegetali), incorrendo nell'errore di risolvere la profonda alterazione visiva conseguente al tombinamento surrogando la presenza del corso d'acqua in termini allusivi e del tutto fuorvianti. Ne conseguirebbe, pertanto, un ineludibile depauperamento della qualità scenografica del sensibile contesto tutelato, oltre all'annullamento, dal punto di vista sostanziale e percettivo, dello stesso bene paesaggistico oggetto e generatore di tutela.

Sulla base delle predette valutazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 41, co. 1, lett. d) del D.P.C.M. 169/2019,

QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE CONTRARIO

riprendendo nel merito le valutazioni già contenute nel precedente parere prot. n. 22065 del 16-07-2021, considerato come la proposta in esame, pur ridotta in termini quantitativi, non muova minimamente nella direzione di risolvere, superare o mitigare le criticità riscontrate: “l'ipotesi progettuale agisce sulla natura sostanziale del corso d'acqua, elemento generatore della tutela paesaggistica che rappresenta un segno identitario del paesaggio storico ancora riconoscibile all'interno dell'abitato di Bastia, quale testimonianza dell'evoluzione insediativa legata anche ai rapporti con la Serenissima cui, proprio attraverso la Fossa Nina, denominata anche Fossona, ed il Bacchiglione, giungeva il legname del bosco della Carpaneda, utilizzato per la costruzione di navi. Il tratto interessato, inoltre, risulta ancor più significativo in quanto collocato in diretta e reciproca relazione con il sito su



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

cui sorge la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve, edificio che ha sostituito i precedenti edifici religiosi. Pertanto, al di là delle vicende che hanno condotto all'attualità e fatta salva la legittimità degli interventi di analoga natura – già esistenti – la negazione dell'oggetto di tutela, condotta attraverso l'obliterazione percettiva del corso d'acqua e la sostituzione dello stesso con opere viabilistiche prive di relazione col contesto, contravviene allo stesso riconoscimento della valenza paesaggistica presente”.

Preme, inoltre, in questa sede evidenziare come, in alcuna delle soluzioni proposte, codesta Amministrazione abbia in alcun modo voluto procedere nella direzione di accogliere, dal punto di vista compositivo e progettuale, gli spunti formulati dalla scrivente, sviluppando soluzioni che, mantenendo l'integrità del corso d'acqua senza obliterarne il sedime, riuscissero a produrre le modifiche viabilistiche desiderate senza arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di tutela.

Si rimane in attesa di ricevere il verbale della conferenza dei servizi.

Ai sensi del *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura*, D.P.C.M. 169/2019, come modificato con D.P.C.M. 123/2021, art. 47 co. 3, le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1-bis della L. 29 luglio 2014, n. 106.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Fabrizio Magani

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli